



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MEOLO ODV



Via Buranello 3 30020 Meolo Venezia

Cell. 349 4631456

C.F. 93025560272

Email: protezionecivilemeolese@virgilio.it

PEC: protezionecivile.comune.meolo.ve@pecveneto.it

Iscrizione Regione:

PCVOL-05-A-0111-VE-05

Registro Regionale OdV: **VE0594**

RUNTS repertorio: **55040**

DPC: **DPC/VRE/49732**



STATUTO

Associazione Volontari di Protezione Civile Meolo

Aggiornamento e modifiche

Assemblea Generale del 16 dicembre 2022

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione Volontari di Protezione Civile di Meolo ODV (più sotto sempre citata come Associazione).

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione Di Volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato o al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

L'organizzazione ha sede legale in via Buranello 3 nel comune di Meolo (VE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Statuto

L' Associazione, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria secondo quanto previsto all'art.12 e 15.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi della attività personale volontaria e gratuita dei propri aderenti, nel rispetto della libertà e dignità degli stessi e senza scopo di lucro.

L' attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è l'attività individuata nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 con codice:

- lettera y) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/17: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. Concorre a svolgere, promuovere e gestire iniziative socioassistenziali
2. Svolge attività di assistenza e di vigilanza in manifestazioni pubbliche o altri servizi di particolare necessità
3. Persegue la tutela dell'ambiente, della natura e dei Beni culturali, in collaborazione con la Amministrazione Comunale di Meolo o di altri Enti Pubblici a livello locale

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione, così come liberamente costituita, persegue il solo fine della utilità e della solidarietà sociale, civile e culturale,

L'Associazione, per tutto quanto sopra, partecipa e collabora con Enti pubblici e/o privati anche mediante stipula di apposite convenzioni.

Art. 6 Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato e inserita nel portale regionale Veneto.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'associato può richiedere di rimanere all'interno dell'organizzazione senza obbligo di effettuare il corso base e/o lasciare come socio volontario per sopravvenute esigenze. In tal caso il socio non verrà inserito nel portale regionale e nel libro dei volontari rimanendo iscritto solamente nel registro degli associati.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
2. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
3. votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31
5. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

Si richiede, per l'iscrizione all'associazione avere compiuto i 16 anni; per partecipare al corso base di formazione e diventare volontario operativo la maggiore età. Nel caso non si superasse il corso base il socio può rimanere come socio non operativo ed essere iscritto nel solo registro degli associati.

Tutti gli associati all'organizzazione hanno il dovere di rispettare il presente statuto e il regolamento interno.

Art. 8 Volontario e attività di volontariato

L'associato svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può decidere di rimanere all'interno dell'Associazione come socio non più operativo, in tal caso verrà cancellato dall'elenco regionale ed al registro dei volontari, rimanendo iscritto nel solo registro degli associati.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10 Gli organi sociali

Gli organi della Associazione sono:

1. Assemblea degli associati
2. Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Coordinatore
5. Il Vicepresidente
6. Il Vicecoordinatore
7. L'Organo di controllo se previsto (vedi art. 30 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.)

la nomina degli Organi di controllo è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge. Si rinvia a quanto specificato all' articolo 21.

Tutte le cariche sociali sono conferite, accettate e svolte a titolo gratuito.

Art. 11 L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Tutti gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sull'esclusione degli associati
7. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 Convocazione

L'Assemblea, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche in formato elettronico contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli iscritti e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o con le app disponibili.

Art. 14 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i volontari che hanno collaborato alla sua stesura non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

1. Nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente e Coordinatore, il Vicepresidente, il Vicecoordinatore e l'Organo di controllo se necessario;
2. Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale;
3. Approva gli indirizzi programmatici pluriennali ed il programma annuale.

L'Assemblea designa un Segretario per la stesura del verbale.

Art. 15 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà + 1 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da sette (sette) componenti, compreso il Presidente, il Coordinatore, il Vicepresidente ed il Vicecoordinatore e sono eletti dall'Assemblea tra gli

associati per la durata di anni 3 e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio subentrante.

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 26 del D. Lgs. 117/17 un componente del Consiglio Direttivo può essere scelto tra gli appartenenti ai soci non operativi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato per iscritto, anche in formato elettronico, almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche verbalmente, comunque, in ogni caso, almeno 24 ore prima della seduta.

La convocazione deve riportare anche l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

1. amministra l'organizzazione
2. attua le deliberazioni dell'assemblea
3. predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
4. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte sul registro dei verbali a cura del Segretario nominato dallo stesso Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente assicura queste funzioni e compiti:

1. È nominato, per un triennio, dall'Assemblea a maggioranza tra i presenti
2. Ha la rappresentanza legale della Associazione
3. Cura ogni rapporto con le Istituzioni Pubbliche e in particolare, con la Amministrazione comunale e con l'Ufficio di P.C. di Meolo, con il Distretto del Saronatese, con gli Uffici di P.C. della città Metropolitana di Venezia, della Regione e del Dipartimento Nazionale
4. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo
5. Assume impegni e contratta obblighi, nei confronti di terzi, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo
6. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo

In caso di assenza, è sostituito dal Vicepresidente o dal Coordinatore.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 18 Il Vicepresidente:

Il Vicepresidente assicura queste funzioni e compiti:

1. Sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

Art. 19 Il Coordinatore

Il Coordinatore assicura queste funzioni e compiti:

1. Organizza, e sovrintende, tutte le attività operative della Associazione
2. Coordina i Capi-Squadra e ne è il riferimento essenziale
3. Sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 20 Il Vicecoordinatore:

Il Vicecoordinatore assicura queste funzioni e compiti:

Sostituisce, in caso di assenza o impedimento il Coordinatore.

Art. 21 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

All'Organo di controllo viene attribuita anche la verifica legale dei conti nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/17.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 Risorse economiche

Ai fabbisogni finanziari per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali della Associazione, si provvede con:

1. Donazioni e lasciti testamentari
2. Erogazioni liberali degli Associati e di Terzi
3. Contributi statali, regionali, degli Enti Locali, di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
5. Rimborsi derivanti da servizi in convenzione
6. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Art. 23 I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma

2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, viene compilato con la modulistica del RUNTS e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 26 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Art. 27 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 28 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 31 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli iscritti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
4. il registro dei volontari operativi, tenuto a cura del consiglio direttivo ovvero iscrizione nel portale regionale.

Tutti gli iscritti hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo Direttivo competente.

Art. 33 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

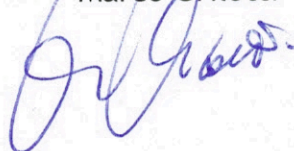
Art. 34 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente
Marco Griletti



1. ATTO ESENTE DA BOLLO DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA 3 e 5 - D.Lg. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.



REGIONE DEL VENETO



Protezione Civile
ITALIANA